Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 5 marzo — Numero 54

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* del corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. **45**
» » semestre . . . . . » **26**
» » trimestre . . . . » **18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. **90**
» » semestre . . . . . » **50**
» » trimestre . . . . » **30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . L. **40**
» » semestre . . . . . » **24**
» » trimestre . . . . » **13**

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 58, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 190 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1919, n. 1428;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottosegnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 53. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc.	500,000 —
Cap. n. 84. Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, ecc.	500,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	1,000,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 181 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo, e successive varianti;

Visto il R. decreto 10 luglio 1919, n. 1266, che modifica le quote di trattamento tavola agli ufficiali imbarcati;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento tavola giornaliero per gli ufficiali in comando su navi, siluranti e sommergibili è stabilito come segue:

Capitano di vascello:

Comandante di nave - comandante di flottiglie torpediniere o sommergibili - comandante di gruppo esploratori o di flottiglie di caccia-torpediniere o torpediniere: Navi in armamento, L. 20; in armamento ridotto e riserva, L. 14.

Capitano di fregata:

Comandante di nave - comandante di flottiglia torpediniere o squadriglia di caccia-torpediniere - comandante di flottiglia o squadriglia torpediniere, sommergibili - comandante superiore di gruppo-esploratori, imbarcato su tipo *Poerio* - comandante superiore di gruppo-esploratori: Navi in armamento, L. 16; in armamento ridotto o riserva, L. 10.

Capitano di corvetta:

Comandante di nave - comandante di cacciatorpediniere o di squadriglia torpediniere - comandante di squadriglie o flottiglie di torpediniere sommergibili - comandante di torpediniere sommergibili: Navi in armamento, L. 13; in armamento ridotto o in riserva, L. 8.

Tenente di vascello o capitano del corpo R. equipaggi:

Comandante di nave, di torpediniera o sambuco - comandante di torpediniera sommergibile: Navi in armamento, L. 10; in armamento ridotto o in riserva, L. 7.

Agli ufficiali sovramenzionati non è dovuto l'aumento di lire una previsto dall'art. 1 e dall'ultimo capoverso dell'art. 2 del R. decreto n. 1266, in data 10 luglio 1919.

Art. 2.

Il soprassoldo giornaliero del tenente di vascello, comandante di torpediniera o di sambuco, in armamento ridotto o riserva, è fissato in L. 1.

L'assegno giornaliero per spese di ufficio al capitano di vascello comandante di stazione navale all'estero o nelle colonie, comandante di bandiera, o quando eserciti i comandi specificati all'art. 1, su unità navali in armamento, armamento ridotto o riserva, è fissato in L. 2.

Al tenente di vascello in comando di navi, siluranti o sommergibili, ed al capitano del corpo R. equipaggi comandante di nave in armamento, armamento ridotto o riserva, tale assegno giornaliero è fissato in L. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° aprile 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 182 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 16 maggio 1915, n. 725, ed i decreti Luogotenenziali 11 maggio 1916, n 560 e 2 agosto 1917, n 1272, coi quali venivano inscritti - fra altri - nel quadro del R. naviglio i sottonotati rimorchiatori;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che consigliarono tali provvedimenti;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 16 maggio 1915, n 725 ed i decreti Luogotenenziali 11 maggio 1916, n. 560 e 2 agosto 1917, n. 1272 sopra citati, sono abrogati nei riguardi dei sottoindicati rimorchiatori con la data a fianco di ciascuno indicata:

Rimorchiatore *Principessa Isabella*, a datare dal 16 dicembre 1919;

Rimorchiatore *Trieste*, a datare dal 31 ottobre 1919;

Rimorchiatore *Genova*, a datare dal 22 dicembre 1919;

Rimorchiatore *Leone*, a datare dal 28 dicembre 1919;

Rimorchiatore *Passe Partout*, a datare dal 6 febbraio 1920;

Rimorchiatore *Britannia*, a datare dal 12 giugno 1917;

Rimorchiatore *Salvatore Lo Bianco* (ex *Anton Dohorn*), a datare dal 1° novembre 1919, cessando quindi con tali date di appartenere al naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 183 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 442, e le sue successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 27 ottobre 1911, n. 1207, e successivi, concernenti la Commissione consultiva per la pesca;

Visto il Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro di agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

È istituita una Giunta esecutiva per le ricerche sperimentali nell'interesse dell'industria della pesca, costituita da sette membri scelti fra i componenti il Regio Comitato talassografico italiano e la Commissione consultiva per la pesca.

Art. 2.

La Commissione sarà costituita:

1° dal presidente della Commissione consultiva per la pesca, che ne sarà il presidente;
2° dal direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, o da un suo delegato;
3° dal presidente del Comitato permanente per la pesca, o da un suo delegato;
4° dal segretario del R. Comitato talassografico italiano;
5° dall'ispettore superiore tecnico dell'Ispettorato generale della pesca;
6° da un tecnico designato dal ministro della marina;
7° da un tecnico designato dal ministro di agricoltura.

Art 3.

La Giunta esecutiva formulerà il programma tecnico e finanziario delle ricerche sperimentali da eseguirsi dal R. Comitato talassografico nell'interesse dell'industria della pesca marittima e ne stabilirà le modalità d'esecuzione.

Art. 4.

La Giunta esecutiva sarà convocata in occasione di ogni riunione plenaria del R. Comitato talassografico e della Commissione consultiva per la pesca ed ogni qualvolta il suo presidente lo riterrà opportuno.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 217 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di stabilire delle restrizioni ai consumi alimentari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con il presidente del Consiglio, ministro dell'interno e con il ministro per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È obbligatoria in tutti i comuni del Regno e in tutto il territorio compreso nella zona d'armistizio, l'applicazione della tessera annonaria per il razionamento del pane, della pasta, del riso, del granoturco, dell'olio, dei grassi animali, del burro, del formaggio e dello zucchero.

I Comuni debbono provvedere all'applicazione completa delle tessere entro il 1° aprile p. v.

Art. 2.

Spetta alle autorità comunali di stabilire le modalità del razionamento adottando, secondo le esigenze locali, la tessera o il buono o il libretto di famiglia o qualsiasi altro sistema che valga ad assicurare l'equa distribuzione dei generi razionati in rapporto all'età e alle condizioni di lavoro di ogni consumatore. Dello speciale sistema adottato dovranno dare immediatamente notizia al ministro dell'industria, il quale potrà provvedere a modificarlo se non vi ravvisi sufficienti garanzie.

Per gli Enti, Istituti, alberghi, ristoranti, trattorie, associazioni aziende agrarie e industriali che raccolgono un numero di consumatori superiore a cinque, è ammesso l'uso di una tessera complessiva per la collettività relativa.

Per ciascun alimento, la razione della tessera si commisura al quantitativo assegnato a ciascun Comune.

Art. 3.

Ogni cittadino ha l'obbligo di prenotare per un termine non inferiore ad un mese la tessera individuale o di famiglia, presso una determinata rivendita.

A ciascuna azienda di rivendita l'assegnazione di ogni singola merce è fatta in base alle prenotazioni che essa presenta.

Agli alberghi, ristoranti, trattorie, l'assegnazione delle derrate è fatta in base alle tessere dei clienti fissi ed in base ad una valutazione presuntiva del numero dei consumatori fluttuanti, fatta dal Municipio ed in sede di ricorso dal commissario ripartitore provinciale contro la cui decisione non è ammesso alcun gravame.

Art. 4.

È vietato in ogni pubblico esercizio di preparare giornalmente un numero di vivande diverse superiori a dieci, compresi gli antipasti, le minestre ed escluse soltanto le frutta.

Nei pasti, sia a prezzo fisso che alla carta, è vietato di somministrare un numero di vivande superiore a tre, delle quali una sola può essere composta di carne.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di pubblici esercizi di consegnare giornalmente alla competente autorità di pubblica sicurezza una copia della nota delle vivande stabilite per i pasti del giorno.

Queste disposizioni si applicano anche alle mense annesse ai circoli, clubs, società, vetture-ristorante e luoghi di ritrovo qualsiasi

Art. 5.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto tutti i locali aperti al pubblico, ove si somministrano vivande, vini e bevande alcooliche, debbono chiudersi non più tardi delle ore 23, fatta eccezione per i ristoranti annessi alle stazioni ferroviarie, i quali possono rimanere aperti ulteriormente con servizio limitato ai soli viaggiatori forniti del relativo biglietto sino ad un'ora dopo l'arrivo dell'ultimo treno.

Parimenti alle ore 23 debbono chiudersi i locali privati che servano per riunione di soci di qualunque associazione, anche se non vi si fa somministrazione di vitto.

La vendita del vino e delle altre bevande alcooliche o la loro somministrazione a qualunque titolo è assolutamente vietata dopo le ore 23 tanto nei locali aperti al pubblico, quanto nei locali privati che servano per riunioni di soci di qualunque associazione.

Art 6.

La vendita o la somministrazione a qualsiasi titolo ed il consumo della carne di ogni genere sono assolutamente proibiti nei giorni di venerdì e sabato.

Art. 7.

La popolazione produttrice che abbia trattenuto presso di sè la quantità di cereale necessaria alla alimentazione propria, della famiglia e dei dipendenti, e le classi di persone cui il contingente alimentare dei cereali viene somministrato in granello, non possono macinare il cereale se non mediante presentazione di speciali permessi di macinazione rilasciati dall'autorità comunale, la quale ha l'obbligo di trasmettere ogni mese alla Commissione provinciale di requisizione cereali l'elenco dei permessi rilasciati con l'indicazione dei relativi quantitativi concessi.

La popolazione produttrice di cui al paragrafo precedente non ha diritto alla tessera per la somministrazione del pane e della pasta, nonchè del granoturco e del riso a seconda che abbia trattenute le quantità necessarie di grano, di granoturco o di riso o di questi tre cereali.

Art. 8.

I molini di ogni specie, per poter esercitare la macinazione dei cereali, dovranno essere muniti della speciale autorizzazione prevista dall'ordinanza 20 gennaio 1918.

I mugnai possono maciuare cereali soltanto per commissione del Consorzio provinciale granario, o in base a permessi di macinazione rilasciati a termini dell'art. 7.

Le Commissioni provinciali di requisizione cereali hanno la facoltà di esercitare azione di vigilanza e di controllo sopra i molini.

Art. 9.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, che stabilisce le sanzioni ed il procedimento per i reati concernenti il censimento, la precettazione e la requisizione di cose di comune o largo consumo, e del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497, che reca modificazioni ed aggiunte alle norme penali, vigenti in materia di approvvigionamenti e consumi.

Art. 10.

Le pene stabilite per l'esercente e gli avventori di pubblici esercizi in caso di contravvenzione alle disposizioni concernenti l'orario di chiusura e la somministrazione di alimenti o bevande si applicano a chi, a qualunque titolo ha la sorveglianza o la sovraintendenza dei locali destinati a sede di Associazioni, circoli, clubs, o in difetto a chi ne risulta locatario, e, rispettivamente, a tutte le persone che si trovino presenti nei locali medesimi oltre l'ora di chiusura o che abbiano consumati alimenti o bevande delle quali sia vietata la somministrazione a termini del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 208 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2016, col quale fu stabilita la misura della tassa interna di fabbricazione degli spiriti;

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali approvato con Nostro decreto del 23 luglio 1910, numero 577;

Visto il testo unico di leggi sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, approvato con Nostro decreto del 16 settembre 1909, n. 704;

Visto l'art 1° dell allegato *B* al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti è stabilita nella misura di lire 650 per ogni ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale

Nella stessa misura sono stabilite la tassa interna di fabbricazione e la soprattassa di confine per l'alcool metilico e ogni altro alcool, diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione di bevande.

Sugli spiriti, anche aggiunti ai vermut o già trasformati in liquori o altre bevande alcooliche che, nel giorno dell'applicazione del presente decreto, esisteranno nei magazzini vincolati alla finanza l'ammontare della tassa di fabbricazione di cui siano gravati sarà aumentato di lire 150 per ogni ettolitro anidro.

Gli abbuoni per le perdite di fabbricazione a favore delle fabbriche di spiriti di seconda categoria sono mantenuti nella loro somma effettiva risultante dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Dal giorno dell'applicazione del presente decreto fino a tutto il 31 dicembre 1920, sullo spirito puro proveniente dall'estero, sarà riscosso, oltre al dazio stabilito dalla tariffa doganale vigente e alla soprattassa di fabbricazione, un sopradazio di lire cento per ettolitro.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro, il termine per l'applicazione del sopradazio potrà essere prorogato fino al 31 luglio 1921.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 18 del testo unico di leggi sulla tassa di fabbricazione degli spiriti approvato con R. decreto del 16 settembre 1909, n. 704, è modificato come segue:

È esente da tassa di fabbricazione lo spirito che venga adulterato nei modi da stabilirsi col regolamento per l'esecuzione della presente legge, per essere adoperato a scopo d'illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice. Con decreto del ministro delle finanze potrà essere concessa l'esenzione da tassa per lo spirito da impiegare in altri usi industriali, previa adulterazione nei modi e sotto le condizioni da stabilirsi con lo stesso decreto.

Art. 4.

La restituzione della tassa per i prodotti contenenti spirito, ammessi a tale beneficio quando si esportano, continuerà a effettuarsi in base all'aliquota di tassa fin qui in vigore, per le esportazioni che avranno luogo fino al 30 giugno 1920.

Art. 5.

La soprattassa di fabbricazione sugli zuccheri, stabilita dall'art. 1 dell'allegato *B* al decreto Luogotenenziale del 13 maggio 1917, n. 736, è riscossa, sui prodotti contenenti zucchero importati dall'estero, in ragione della quantità di zucchero che i prodotti stessi contengono e che sarà accertata mediante analisi chimica.

Per l'importazione dei prodotti qui sotto specificati è in facoltà dell'importatore di chiedere che la soprattassa sia riscossa senza procedere ad analisi considerando i prodotti stessi come contenenti zucchero nella proporzione per ciascuno di essi qui appresso indicata:

Confetti, pastiglie, caramelle, *fondants* e simili, 75 0[0.
Marmellate, 50 0[0.
Biscotti da tè contenenti fino a 18 0[0 di zucchero, 18 0[0.
Biscotti da tè contenenti più di 18 0[0 di zucchero, 30 0[0.
Cioccolata, 60 0[0.
Farina lattea, 40 0[0.
Latte condensato, 40 0[0.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 98 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Nostro decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I giovani appartenenti alle popolazioni italiane delle Provincie che, giusta il trattato di pace con l'Austria sottoscritto a San Germano il 10 settembre 1919 ed approvato con decreto legge 6 ottobre 1919, n. 1804, sono attribuite all'Italia, sono ammessi a contrarre arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri Reali alle condizioni di cui all'art 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato col R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

I predetti Nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ALBRICCI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle antichità e belle arti

IL MINISTRO

Veduto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 691, che detta norme relativamente al conferimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie;

Dispone:

La sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del mese di aprile 1920 si terrà presso i seguenti Istituti di belle arti:

Accademie di belle arti di Milano e Torino; Istituti di belle arti di Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Bologna, Lucca, Modena, Palermo, Parma, Accademia Ligustica di belle arti di Genova, Accademia di belle arti di Perugia, Accademia provinciale di belle arti di Ravenna e Istituti di belle arti di Siena e Urbino.

Le domande di ammissione agli esami potranno essere accettate dalle Direzioni degli Istituti di belle arti sedi di esame, fino a tutto il giorno 6 aprile 1920.

Le prove si eseguiranno nell'ordine e nei giorni seguenti:

a) disegno di figura, nei giorni dal 12 al 14 aprile;

b) disegno dal vero (gruppo di mobili e particolare architettonico), nel giorno 16 aprile;

c) disegno dal vero (pianta viva), nel giorno 17 aprile;

d) composizione decorativa, nei giorni dal 19 al 24 aprile;

e) prospettiva dalle proiezioni, nel giorno 26 aprile;

f) prove orali, nei giorni 27 aprile e seguenti.

Le prove per gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche con le norme dei RR. decreti 26 maggio 1901, n. 216, 6 marzo 1902, n. 99, e del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1915, n. 1985, che dovranno tenersi nella medesima sessione, in conformità dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, sopra menzionato, per coloro che caduti in non più che tre prove, fra le quali non siano più di due grafiche, potranno ripetere le prove fallite, avranno luogo nei seguenti giorni:

a) disegno di ornato e figura nel giorno 22 aprile;

b) schizzo dal vero nel giorno 23 aprile;

c) plastica ornamentale nel giorno 24 aprile;

d) prospettiva lineare nel giorno 26 aprile;

e) composizione decorativa nel giorno 27 aprile.

f) prove orali nel giorno 28 aprile.

Roma, 28 febbraio 1920.

Il ministro: BACCELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Ministeriale 24 dicembre 1919, che approva il regolamento per il funzionamento dell'Istituto di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, pubblicato nel n. 1. della *Gazzetta ufficiale* del corrente anno, si è incorso nei seguenti errori di copiatura, che si rettificano:

Al penultimo capoverso dell'art. 11 leggasi « art. 9 » anzichè « 10 ».

Alla prima parte dell'art. 17 aggiungasi alla parola « straordinaria » quella « mensile ».

Le ultime due parti dell'articolo 20 devono considerarsi come una sola.

All'ultimo capoverso dell'art. 21, ultima riga, leggasi « art. 10 » anzichè « art. 9 ».

Devono inoltre considerarsi come non scritte le parole dell'art. 31 prima parte: « ma sono a lui applicabili le esenzioni di cui all'art. 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sulle Società di mutuo soccorso ».

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 4 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.98	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.57	—

Corso medio dei cambi

del giorno 4 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 130,24 — Londra 63 57 — Svizzera 302,50 — New York 18 52 — Oro 252 04.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 2 luglio 1919:

Risaliti Gemma, nata Scala, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio da 15 maggio 1919 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 maggio 1919.

Con R. decreto dell 11 dicembre 1919:

Delise Guglielma, nata Arcangioli, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° dicembre 1919.

Con R. decreto del 18 dicembre 1919:

Criscuoli Andrea, applicato a L. 1500, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 26 novembre 1919.

Passaggio Andrea, applicato a L. 1800, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 5 dicembre 1919, richiamato in attività di servizio dal 30 novembre 1919.

Matteucci Angela, nata Mamoli, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° dicembre 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 34).

2ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	488115	168 —	Avato *Maddalena* fu Giuseppe, moglie di Del Giudice Vincenzo, domic. a Spinoso (Potenza)	Avato *Elena detta Maddalena* fu Giuseppe, ecc., come contro.
»	731382	70 —	Fontana Guido di Giuseppe, dom. a Napoli	Fontana Guido di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli.
»	542952	875 50	Cracchi Antonio e *Teresa* fu Amedeo, minori, sotto la patria potestà della madre Cracchi Maria fu Francesco, ved. di Cracchi Amedeo, dom. in Landiona (Novara)	Cracchi Antonio e *Carolina-Teresa* fu Amedeo, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 febbraio 1920.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

Numeri delle 3120 obbligazioni del **debito redimibile 3.50 % netto,** create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, ed emesse in virtù del R. decreto 25 aprile 1909, n. 206, state sorteggiate nella 10ª estrazione seguita in Roma il giorno 10 febbraio 1920 per l'ammortamento al 1° aprile 1920.

Dal	321	al	360	Dal	160201	al	160240
»	4721	»	4760	»	162201	»	162240
»	5841	»	5830	»	166201	»	166240
»	15961	»	16000	»	168281	»	168320
»	18361	»	18400	»	172441	»	172480
»	2 801	»	25840	»	176321	»	176360
»	25961	»	26000	»	179161	»	179200
»	29481	»	29520	»	182241	»	182280
»	29681	»	29720	»	185961	»	186000
»	31121	»	31160	»	193881	»	193 0
»	34321	»	34360	»	195721	»	1 5760
»	40041	»	40080	»	198321	»	198360
»	52321	»	52360	»	198481	»	198520
»	52361	»	52400	»	203561	»	203600
»	55961	»	56000	»	204001	»	204040
»	65801	»	65840	»	207961	»	208000
»	76921	»	76960	»	209281	»	209320
»	77281	»	77320	»	210961	»	211000
»	87921	»	87960	»	212561	»	212600
»	91561	»	9 600	»	214401	»	214440
»	92401	»	92440	»	229761	»	229800
»	93361	»	93400	»	236561	»	236600
»	93481	»	93520	»	236881	»	236920
»	93801	»	93840	»	238641	»	238680
»	100601	»	100640	»	239241	»	239280
»	102881	»	102920	»	245361	»	245400
»	106041	»	106080	»	257361	»	257400
»	109841	»	109880	»	259841	»	259880
»	116121	»	116160	»	269961	»	270000
»	122161	»	122200	»	273641	»	273680
»	134441	»	134480	»	274881	»	274920
»	140121	»	140160	»	277721	»	277760
»	142801	»	142840	»	277821	»	277.60
»	142841	»	142880	»	279161	»	279200
»	142921	»	142960	»	279601	»	279640
»	1453 1	»	145360	»	286721	»	286760
»	152681	»	1527 0	»	293281	»	293320
»	156601	»	156640	»	294961	»	295000
»	156641	»	156680	»	297281	»	297320

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto marzo 1920, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° aprile 1920, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali, non più pagabili in conto interessi:

dal n. 23 scadenza 1° ottobre 1920
al n. 50 id. 1° aprile 1934

Nel Regno e Colonie: con mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda su carta bollata da L. 1, da presentarsi o direttamente a questa Direzione generale stessa o a mezzo delle Intendenze di finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di R. tesoreria per Tripoli, Bengasi e Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

All'estero: a Parigi e Londra.

Roma, 10 febbraio 1920.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 29).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data della ricevuta: 8 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Beneveto — Intestazione della ricevuta: Marchitto Giuseppe fu Raffaele (pos. n. 675258 — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 56 — Consolidato 3,50 0|0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 402 — Data della ricevuta: 6 novembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Ragno Corrado fu Nicola (pos. n. 639714) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 1580 — Consolidato 5 0|0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 544 — Data della ricevuta: 30 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Bruno Domenico fu Salvatore (pos. n. 670941) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 100 — P. N. 5 0|0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 febbraio 1920

Il direttore generale: GARBAZZI

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 febbraio 1920, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1920, reg. 4, foglio n. 328, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 corrente, n. 38, con cui è stato bandito un concorso a 13 posti di segretario nell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica, con lo stipendio iniziale annuo di L. 4000;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso sopra indicato, è prorogato al 19 marzo 1920.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 febbraio 1920.

Il ministro: BACCELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

CONCORSO a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65.

Dietro parere della Commissione, nominata per lo studio comparativo dei sistemi di puntamento delle artiglierie leggere e pesanti, le autorità competenti hanno proposto ed il Ministero ha determinato che, per il puntamento in direzione, sia adottato, anche per le batterie leggere da campagna e da montagna, il sistema goniometrico già regolamentare nelle batterie d'assedio e da campo pesanti.

Stabilito tale sistema goniometrico comune, occorre, in conseguenza, trasformare i cannocchiali panoramici regolamentari delle nostre artiglierie leggere (65 montagna e 75|906|911.

Il Ministero ha deciso, per addivenire a tale trasformazione, di promuovere un concorso a premio, al quale potranno prender parte gli ufficiali di tutte le categorie, in S. A. P. e in congedo.

I termini e le modalità del concorso sono i seguenti:

1. Lo strumento, da applicarsi al pezzo, dovrà possedere due graduazioni azimutali, complete, possibilmente indipendenti, in millesimi convenzionali (parallelismo e direzione); origine lo 0; indice di lettura sempre visibile dal puntatore. Le due graduazioni dovranno essere applicate a congegni tali del cannochiale, che lo spostamento angolare totale dell'obbiettivo del cannocchiale medesimo sia la somma algebrica dei due angoli dati dal goniometro (l'angolo di parallelismo e l'angolo di direzione). I dispositivi meccanici da adoprare debbono essere, quanto più possibile semplici, robusti e tali, da non creare, o favorire, giochi dannosi all'esattezza dello strumento. La disposizione delle parti deve essere tale, che la lettura delle graduazioni riesca facile e sicura, anche con personale di intelligenza media.

Il costo della trasformazione deve essere il minimo, poichè, date le attuali condizioni di bilancio, deve preponderare, nella scelta, l'economia di costo della trasformazione stessa. Spetta alla Commissione, di cui al comma 2, di fissare il costo di lavorazione relativo ai vari tipi proposti. Vanno, perciò utilizzate, per quanto possibile, tutte le parti già esistenti, e le parti nuove debbono essere di costruzione non troppo complicata. La rettificazione dello strumento, presso le batterie, deve risultare quanto più possibile semplice, e non richiedere strumenti speciali, all'infuori di una chiave. Possibilmente, non debbono essere modificate, se non leggermente, le attuali cassette per cannocchiali; non deve, possibilmente, esser modificato l'attuale sistema di attacco del cannocchiale all'alzo; l'interasse fra obiettivo ed oculare deve rimanere quale esso è attualmente.

2. I progetti saranno esaminati e giudicati da una apposita Commissione *mista di ufficiali tecnici e combattenti*, che sarà nominata a suo tempo. Il testo dei progetti stessi dovrà essere presentato dattilografato, e i disegni su carta lucida, in scala naturale; l'uno e gli altri chiusi in busta sigillata, diretta alla Commissione, e recante un motto distintivo ovvero una sigla; una seconda busta, pure sigillata e portante lo stesso indirizzo e lo stesso motto o sigla dovrà contenere il cognome, il nome, il grado ed il corpo dell'autore.

Tali buste saranno racchiuse in una terza con l'indirizzo: Ministero della guerra (Direzione generale di artiglieria) - Roma.

3. Il termine utile, per la presentazione dei progetti al Ministero (Direzione generale di artiglieria), è fissato al 31 maggio 1920. Verrà accusata ricevuta dei progetti, mediante la pubblicazione dei singoli motti, o sigle, sul Giornale militare ufficiale.

4. All'autore del progetto, che sarà prescelto dalla Commissione di cui al comma 2°, verrà corrisposto un premio di L. 15.000 nette.

Qualora per il panoramico da 65 mont. e per quello da 75/906/911 venissero prescelti i progetti di due autori diversi, il premio sarà diviso in parti uguali fra di essi.

5. La proprietà del progetto premiato spetterà al Ministero, il quale provvederà alla costruzione dell'esemplare di prova.

Il nome del vincitore del concorso verrà, a suo tempo, pubblicato sul Giornale militare ufficiale.

Roma, 26 febbraio 1920.

Il ministro: ALBRICCI.

PARTE NON UFFICIALE

Un' intervista dell' on. Nitti

LONDRA, 4. — Il *Manchester Guardian* pubblica una intervista di un suo redattore con l'on. Nitti.

Parlando della questione adriatica l'on. Nitti ha detto:

« Troveremo una soluzione; noi e gli jugoslavi saremo amici sì, ed amici leali.

Non esagerate la controversia circa la delimitazione delle frontiere parlando di imperialismo italiano. In vero la futilità di questa affermazione dell'imperialismo italiano è anche dimostrata dalla nostra reiterata domanda di neutralizzazione della costa orientale dell'Adriatico.

Che cosa domanda dopo tutto l'Italia sull'Adriatico? Una striscia di territorio che ha una popolazione inferiore alle perdite subite dall'Italia durante la guerra.

Nè si deve complicare la questione parlando di trattati segreti. Il trattato di Londra del 1915 è stato tenuto segreto non tanto per una precauzione militare, ma per necessità di guerra. Così lo stato d'animo che è regnato durante la guerra non ha nulla da fare con l'attuale situazione. In ogni caso mi permetto di dire, ha aggiunto l'on. Nitti, con un sorriso, che coloro che potrebbero aver ragione di lamentarsi del segreto sono gli stessi italiani ».

Parlando della situazione generale dell'Europa l'onorevole Nitti ha detto:

Se l'Europa desidera avere i crediti necessari alla sua ricostituzione essa deve convincere il resto del mondo che le facilitazioni che le saranno concesse saranno impiegate a scopi produttivi. Per ciò è necessaria una situazione intieramente modificata. Lo spirito che ci animava durante la guerra deve sparire e dobbiamo sbarazzarci ad ogni prezzo dei sentimenti di odio.

Le forze attive dell'Europa non rinasceranno se non quando vincitori e vinti comprenderanno che hanno un cómpito comune da assolvere.

Parlando delle difficoltà della questione turca l'on. Nitti ha detto che tale questione è di grande importanza.

I turchi non devono essere soffocati, ma si deve permettere ad essi di rialzarsi come tutti gli altri popoli rovinati dalla guerra.

L'on. Nitti si dichiara poi francamente favorevole alla ripresa delle relazioni normali con la Russia dei soviets, a condizione che il Governo dei soviets prometta di rispettare i diritti dei suoi vicini, di non fomentare la rivoluzione negli altri paesi, in una parola di non fare alcuna cosa che potrebbe turbare la pace dell'Europa.

L'on. Nitti terminando ha insistito sui punti che gli sembrano di primordiale importanza e cioè: sulla serietà e sulla buona volontà con la quale gli italiani si rimettono al lavoro per riparare i danni causati dalla guerra, sul torto che è fatto all'Italia con le false informazioni che sono lanciate sulla situazione italiana, sulla necessità di una unione morale e di fatto fra le nazioni del continente europeo invece della divisione che esiste attualmente fra di esse e sul compito che potrebbe essere assunto dalla Gran Bretagna nel mostrare la strada agli altri paesi.

CRONACA ITALIANA

D'incarico dell'on. presidente del Consiglio, l'onorevole conte Sforza, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ha rimesso al presidente del Senato e della Camera il testo del Patto di Londra per la comunicazione alle due assemblee nella forma consueta.

Per il VI prestito nazionale. — A tutto il 3 marzo corrente le sottoscrizioni al nuovo prestito raggiungevano in Italia circa 17 miliardi. All'estero sono stati collocati, alla stessa data, un miliardo e 175 milioni circa.

Concorso. — L'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ha bandito un nuovo concorso per la nomina di quaranta assistenti medico-chirurghi.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti scade alle 15 del 31 corrente. Informazioni sul concorso potranno assumersi presso la segreteria generale del Pio Istituto di Santo Spirito, in Borgo Santo Spirito, n. 3.

TELEGRAMMI " STEFANI "

WASHINGTON, 3. — Il dipartimento di Stato smentisce le notizie pubblicate da alcuni giornali americani, secondo le quali gli Stati Uniti si ritirerebbero dalla Commissione del trattato.

Il dipartimento di Stato ha designato Hugh Wilson come rappresentante presso la Commissione delle riparazioni in Germania. Egli si è imbarcato oggi.

LONDRA, 3. — Un comunicato della Conferenza della pace dichiara che il Consiglio supremo ha consacrato la seduta del mattino all'esame della relazione della Commissione presieduta dal maresciallo Foch, sulle condizioni militari e su quelle concernenti l'aeronautica del trattato di pace con la Turchia.

LONDRA, 3. — L'*Agenzia Reuter*, a proposito delle decisioni prese ieri dalla Conferenza della pace relativamente alla flotta turca, afferma che questa sarà soppressa.

LONDRA, 4. — Poichè sono terminate ieri le discussioni della Conferenza della pace, oggi al Foreign Office hanno avuto luogo alcune discussioni su questioni relative ai Trattati di pace.

PARIGI, 4. — Stasera col treno delle 18,30 è arrivato da Londra l'on. Nitti.

Era accompagnato dal comm. De Martino, dal generale Cavallero e dai funzionari del suo gabinetto.

Alla stazione del nord è stato salutato dall'ambasciatore italiano conte Bonin Longare e dai membri qui rimasti della delegazione italiana.

Appena sceso dal treno l'on. Nitti, dopo un breve colloquio coll'ambasciatore italiano, è salito in un'automobile della delegazione e si è recato all'Eliseo dove era atteso dal presidente della Repubblica, Deschanel.

Il colloquio fra Deschanel e l'on. Nitti è durato un'ora e un quarto ed è stato improntato alla massima cordialità.

L'on. Nitti alle ore 20,30 entrava all'Hôtel Edouard VII.

L'on. Nitti si tratterrà a Parigi qualche giorno e conferirà col presidente del Consiglio francese Millerand.

PARIGI, 4. — Il generale Nolet ha fatto approvare dal Consiglio degli alleati un progetto col quale l'esercito tedesco sarà ridotto a 200 mila uomini al 10 aprile e a 100 mila uomini al 10 luglio.

Queste date sono state accettate dai tedeschi.

Le misure per la sorveglianza effettiva delle fabbricazioni e degli effettivi della zona neutra sono in corso di esecuzione.

La Germania pretende di aver distrutto tutto il materiale. Millerand fornisce spiegazioni in merito a ciò perchè il trattato di Versailles interdiceva alla Germania di distruggere quei materiali che esso ha distrutto.

ZURIGO, 4. — Una bomba scoppiata sotto la porta del consolato americano ha prodotto importanti danni materiali. Non vi è stato però alcun ferito.

La polizia ricerca attivamente i colpevoli.

VIENNA, 4. — Si ha da Budapest: La Commissione per l'immunità dell'assemblea nazionale si è occupata delle violazioni di immunità avvenute ieri.

Un comunicato del capo di stato maggiore Berzevicz, indirizzato al presidente del Consiglio e consegnato alla Commissione, dice che secondo informazioni giunte si avrebbe intenzione di compiere un nuovo attentato contro Horthy. Individui incaricati di compiere l'attentato sarebbero già arrivati a Budapest. È per questo che varie piazze in cui Horthy doveva passare furono sbarrate dal comando della città d'intesa col presidente della polizia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.